

Comune di Napoli
Regolamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione

ART.1
Istituzione

1.1 Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione, previsto ai sensi dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

1.2 L'Organismo resta in carica due anni a decorrere dalla data della sua costituzione, avvenuta con nota n. 446019 del 21 maggio 2019 del Responsabile dell'Area Risorse Umane del Comune di Napoli, e si rinnova ad ogni scadenza per un ulteriore biennio.


ART.2
Compiti

2.1 L'Organismo paritetico per l'innovazione, di seguito definito OPI, nell'ambito delle proprie attività, esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dal art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ed attiva stabilmente relazioni aperte e collaborative sui progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e del lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato al fine di formulare proposte all'Amministrazione o alle Parti negoziali della contrattazione integrativa.

2.2 L'Organismo presenta all'Amministrazione e alle Parti negoziali della contrattazione integrativa le proposte innovative elaborate.

2.3 L'Organismo persegue l'obiettivo del raggiungimento di posizioni condivise tra i componenti, ma nel caso non ci sia un totale accordo, le proposte da inviare all'esterno sono approvate a maggioranza dei presenti.

2.4 L'Amministrazione con cadenza semestrale e tramite gli uffici competenti, fornisce informativa sugli andamenti occupazionali, sui dati sui contratti a tempo determinato, corredati dalle ore di lavoro straordinario e supplementare, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del CCNL 2018, ai fini della loro analisi e valutazione.



2.5 I progetti e programmi trasmessi dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori, sono posti all'ordine del giorno della prima riunione utile per le valutazioni del caso.

ART.3 Composizione

3.1 L'OPI ha composizione paritetica ed è composto da:

- un Coordinatore, che lo presiede, designato tra i componenti del Comitato stesso ;**
- un componente designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.**
- un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.**

3.2 Ciascun componente dell'OPI cessa dalla carica all'atto della revoca della nomina.

3.3 Il Componente che cessa dalla carica viene integrato dallo stesso soggetto che lo ha designato (Amministrazione o Organizzazione sindacale).

3.4 La partecipazione durante l'orario di lavoro dei componenti in servizio di Parte Sindacale alle riunioni dell'Organismo, ai sensi dell'art. 13 comma 8 del Protocollo delle Relazioni Sindacali del 4 settembre 2018, non rientra nel monte ore aziendale dei permessi sindacali ed è giustificata con nota del Servizio che cura le Prerogative Sindacali di presa d'atto della durata oraria certificata nel verbale della riunione.

3.5 Nello svolgimento delle loro funzioni i componenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

ART.4 Compiti del Coordinatore

4.1 L'OPI, entro due mesi dalla sua costituzione, nomina il Coordinatore che lo rappresenta.

4.2 Il Coordinatore assicura e coordina l'attività dell'Organismo.

4.3 Il Coordinatore si interfaccia con i competenti organi dell'Amministrazione per rappresentare le deliberazioni dell'Organismo.

4.4 Il Coordinatore convoca le riunioni e ne cura l'invio, tramite posta elettronica ai componenti dell'OPI; predispone l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle indicazioni dei componenti; tiene l'archivio del Comitato (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc.); trasmette il verbale delle sedute ai componenti dell'Organismo.




ART.5
Compiti decomponenti

I componenti dell'OPI: partecipano alle riunioni e comunicano tempestivamente al Coordinatore eventuali impedimenti alla partecipazione; partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti e segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno.

ART.6
Modalità di funzionamento

- 6.1 L'OPI si avvale, per le operazioni di segreteria, del personale del Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali.**
- 6.2 Si riunisce di regola in convocazione ordinaria almeno due volte all'anno, e, comunque, ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione e sperimentale,**
- 6.3 Il Coordinatore convoca l'OPI in via straordinaria qualora lo reputi necessario per l'espletamento di attività urgenti o per particolari iniziative e ogni volta lo richieda almeno la metà dei componenti dell'Organismo.**
- 6.4 La convocazione ordinaria viene effettuata a cura della segreteria, via e-mail almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; alla convocazione è allegata la documentazione relativa agli argomenti, iscritti all'ordine del giorno.**
- 6.5 La convocazione straordinaria, viene effettuata con le stesse modalità del comma 4 del presente articolo, almeno 5 giorni prima della data prescelta.**
- 6.6 I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne comunicazione al Coordinatore entro 2 giorni dalla data di convocazione.**
- 6.7 Le sedute dell'Organismo sono valide se sono presenti la metà dei componenti di parte sindacale e la metà di quelli di parte aziendale.**
- 6.8 Le condizioni di validità delle riunioni devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.**
- 6.9 Le riunioni si svolgono durante l'orario di lavoro.**
- 6.10 Alle riunioni possono essere invitati sia membri dell'Amministrazione che altri componenti delle Organizzazioni sindacali, al fine di ricevere approfondimenti sui temi in discussione**
- 6.11 Ove si renda necessario, per assicurare il migliore esercizio delle proprie funzioni, l'attività di istruttoria, la valutazione ed elaborazione di argomenti specifici, l'Organismo può articolarsi in sottogruppi provvisori composti da massimo 4 di componenti in misura paritetica.**



Art. 7
Verbale delle sedute

- 7.1 Il verbale è predisposto da un componente dell'Organismo, incaricato a rotazione ed in misura paritetica.
- 7.2 Il verbale è firmato al termine della riunione dal Coordinatore e dal componente verbalizzante.
- 7.3 Il verbale deve necessariamente indicare l'orario d'inizio e dei termine della riunione, finalizzato alla note di giustificazione dei componenti di Parte Sindacale.
- 7.4 Copia del verbale è inviata ai componenti dell'Organismo entro due giorni dalla data della riunione, è pubblicata nella rete intranet nell'Area del Personale e trasmessa a cura del Coordinatore agli Organi dell'Amministrazione e alla Parte Sindacale della contrattazione decentrata integrativa.







Art. 8
Validità e modifiche del regolamento

8.1 Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8.2 Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte solo dai componenti titolari e supplenti dell'Organismo e sono adottate, nel corso della prima seduta utile, se approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Parti.

8.3 Le modifiche al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro approvazione.

Napoli, 27 settembre 2019

Sebillo		Cutolo	
Imparato	 4/10/2019	Gargiulo	
Ferraro	 02/10/19	Iorio	
Flaminio		Pirolò	 01/10/2019